

## **La responsabilità amministrativa da reato degli enti nei gruppi di società.**

di *Goffredo Di Nota*

**Sommario:** 1. L'applicazione del D.lgs. 231/01 in relazione al fenomeno dei gruppi di società. – 2. L'adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi nei gruppi di società. – 3. La nomina ed i rapporti tra gli Organismi di Vigilanza nei gruppi di società. – 4. Responsabilità da reato e modelli organizzativi nei gruppi di transnazionali. Cenni.

### **1. L'applicazione del D.lgs 231/01 in relazione al fenomeno dei gruppi di società.**

Preliminarmente, occorre considerare che il fenomeno dei gruppi di società non risulta specificatamente disciplinato nel nostro ordinamento, pur essendo rinvenibili alcune norme, quali ad esempio l'art. 2359 c.c. in tema di “controllo e collegamento”, l'art. 2497 c.c. in tema di “direzione e coordinamento” e l'art. 2497 *septies* c.c. in tema di “coordinamento fra società” che confermano la rilevanza, anche dal punto di vista giuridico, oltre che economico, del fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo<sup>1</sup>.

Il D.lgs 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa da reato degli enti per i reati commessi nel loro interesse ovvero a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche in via di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. soggetti in posizione apicale) ovvero da persone sottoposte ai poteri di direzione o di vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali (c.d. soggetti in posizione subordinata).

Il decreto in commento non affronta espressamente il tema della responsabilità da reato dell'ente appartenente ad un gruppo di imprese – pure disciplinato dal diritto societario - sicché, ai fini della presente trattazione, occorre innanzitutto affrontare il problema relativo alla applicabilità o meno della disciplina di cui al D.lgs. 231/01 ai gruppi di società.

Trattasi, in definitiva, di precisare se tali enti collettivi debbano ritenersi ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto e debbano, quindi, essere annoverati tra i soggetti destinatari della relativa disciplina.

L'art. 1, comma 2, D.lgs. 231/01, nel delineare l'ambito di applicazione del decreto, annovera tra i soggetti destinatari della normativa in commento “gli enti

---

<sup>1</sup> A. De Vivo, *Il professionista e il D.Lgs. 231/01. Il modello esimente tra strumenti operativi e corporate governance*, Ipsoa, 2012, pagg. 14 e ss.

forniti di personalità giuridica”, le “società” e le “associazioni anche prive di personalità giuridica”, senza fare riferimento alcuno alle società organizzate in forma di gruppo.

Dalla lettura della disposizione in commento si evince che i gruppi di società non rientrano, come tali, nell’ambito di applicazione del decreto.

I gruppi di società non sono riconducibili, pertanto, nell’ambito della categoria dei soggetti destinatari della disciplina di cui al D.lgs. 231/01.

In definitiva, il D.lgs. 231/01, che introduce la responsabilità amministrativa da reato degli enti derivante dalla commissione di uno dei reati ricompresi nel catalogo dei c.d. reati-presupposto, delinea un modello di responsabilità che si attaglia precipuamente alla figura degli enti collettivi singolarmente considerati, senza, invece, disciplinare espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell’ente appartenente ad un gruppo di imprese.

Tale scelta di politica legislativa muove dalla considerazione che le singole società facenti parte di un Gruppo costituiscono entità autonome ed indipendenti, ciascuna dotata di una propria soggettività giuridica.

Dunque, il Gruppo, come tale, risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche.

Né discende che esso, non può essere considerato alla stregua di un “ente” e, dunque, non costituisce diretto centro di imputazione della responsabilità da reato, non essendo inquadrabile tra i soggetti indicati dall’art. 1 del decreto 231.

In altri termini, non appare in alcun modo configurabile una responsabilità diretta del Gruppo ai sensi del D.lgs. 231/01.

Tuttavia, è pacifico come i singoli enti collettivi che compongono il Gruppo possano essere individualmente chiamati a rispondere dei reati commessi nello svolgimento dell’attività di impresa, purché, ai sensi dell’art. 5 del decreto, si tratti di reati commessi nel loro interesse ovvero a loro vantaggio da soggetti aventi con gli stessi un rapporto qualificato.

Una volta chiarita la possibilità di imputare la responsabilità da reato non direttamente al Gruppo, bensì alle singole entità che lo compongono, in sede di concreta applicazione del D.Lgs. 231/01 nell’ambito dei gruppi di società particolare rilevanza assume la questione relativa c.d. estensione/propagazione della responsabilità da una società ad altre appartenenti al medesimo Gruppo.

Tale questione genera due diversi ordini di riflessione: da un lato, si tratta di chiarire se, in caso di reato commesso da soggetto inserito nella organizzazione della controllante, unitamente alla responsabilità di tale società, sia configurabile anche una responsabilità della controllata e, dall’altro, se in caso di reato commesso da soggetto inserito nella organizzazione di una società controllata, unitamente alla responsabilità di questa, sia configurabile anche una responsabilità in capo alla capogruppo.

Per quanto concerne la prima questione (relativa alla configurabilità di una responsabilità ex D.lgs. 231/01 della controllata per i reati commessi da soggetti

appartenenti alla capogruppo, c.d. responsabilità discendente), sembrerebbe doversi escludere la possibilità di imputare siffatta responsabilità in capo alla società controllata<sup>2</sup>.

Infatti, pur essendo nell'ambito dei gruppi le società controllate soggette al potere di direzione e coordinamento della controllante, ai sensi dell'art. 2359 c.c., a tali società non può certamente essere imputata, sulla base della mera appartenenza al Gruppo, alcuna responsabilità per i reati commessi da soggetti funzionalmente collegati alla controllante e nell'esclusivo interesse o vantaggio di tali società.

La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato la impossibilità di imputare la responsabilità da reato alle società controllate sulla scorta della mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo societario, precisando, altresì, la necessità, ai fini della attribuzione di tale responsabilità, di verificare la ricorrenza in concreto dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo a tali società<sup>3</sup>.

Per quanto concerne la seconda questione (relativa alla responsabilità della controllante/*holding* per i reati commessi da soggetti appartenenti alla organizzazione della controllata, c.d. responsabilità ascendente), in assenza di specifici riferimenti normativi, in dottrina si sono sviluppati diversi orientamenti, i quali hanno fornito differenti soluzioni interpretative in relazione alla posizione della società capogruppo<sup>4</sup>.

Una parte della dottrina aveva accolto la tesi della configurabilità di una ipotesi di responsabilità diretta del Gruppo societario, da considerarsi quale autonomo centro di imputazione.

Conseguentemente, secondo tale orientamento, qualora il soggetto abbia agito nell'interesse ovvero a vantaggio dell'intero gruppo sarà configurabile una responsabilità da reato del gruppo medesimo e, per esso, della società capogruppo, a prescindere dal fatto che essa abbia o meno tratto un effettivo vantaggio dalla condotta illecita.

Sulla scorta di tale ragionamento, tale dottrina giungeva a giustificare la estensibilità della responsabilità da reato a tutte le società facenti parti del gruppo societario<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> T. Menduto, *La responsabilità amministrativa nei gruppi societari*, PuntoSicuro, Quotidiano sulla sicurezza su lavoro, 2015.

<sup>3</sup> In questo senso Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 2658 del 2014.

<sup>4</sup> Per una completa disamina degli orientamenti dottrinali formati sul punto, cfr. A. De Vivo, *Il professionista e il D.Lgs. 231/01. Il modello esimente tra strumenti operativi e corporate governance*, op. cit.; cfr. anche F. Santi, *Responsabilità da reato degli enti e modelli di esonero*, Giuffrè, 2016, pp. 277-290. Per una completa analisi della nozione di "interesse di gruppo" cfr. N. D'Angelo, *Responsabilità penale di enti e persone giuridiche*, Maggioli, 2008, pp. 92-94.

<sup>5</sup> F. Sgubbi, *Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/01*, in *Rivista 231*, 2006, 1, 7; secondo il quale: "la ricaduta dell'interesse/vantaggio su altri enti del gruppo produce un allargamento della responsabilità amministrativa"; Cfr. anche C. Piergallini, in *AA.VV., reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi 2010, Giuffrè, pp. 127 e ss.

Altro orientamento giungeva, invece, a ritenere configurabile una responsabilità diretta della capogruppo anche per i reati commessi dalle società controllate, prospettando la esistenza di una posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p., in virtù della quale sulla stessa incomberebbe un generico obbligo di vigilanza sull'operato delle controllate.

Altra parte della dottrina ha, invece, sottolineato la iniquità di siffatta soluzione interpretativa (automatica imputazione alla *holding* di una responsabilità diretta per i reati commessi dalle imprese controllate) ponendo, invece, in evidenza la necessità di valutare se la società capogruppo abbia o meno tratto un effettivo vantaggio dalla condotta illecita posta in essere, nonché il suo grado di immedesimazione ed influenza nel determinare la condotta illecita<sup>6</sup>.

In definitiva, secondo tale orientamento la responsabilità amministrativa da reato della capogruppo sarebbe configurabile unicamente laddove i reati siano stati effettivamente commessi anche nell'interesse o a vantaggio della stessa e purché essa abbia avuto un ruolo concreto nella commissione degli stessi<sup>7</sup>.

Anche di tale questione è stata investita la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato la impossibilità di imputare alla società controllante la responsabilità per i reati commessi nell'ambito delle società controllate unicamente sulla scorta del dato relativo alla appartenenza della società ad un Gruppo, non potendosi apoditticamente sostenere che tale appartenenza implichi necessariamente che le scelte compiute dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio per coincidere con un interesse più ampio, riferibile, appunto, all'intero raggruppamento di imprese o alla società capogruppo<sup>8</sup>.

Dunque, secondo la ricostruzione operata dai Giudici di legittimità, la responsabilità della controllante o di altra società del gruppo per i reati commessi da soggetti alla stesse collegati da un rapporto qualificato non comporterebbe automaticamente la estensione della responsabilità ad altra società del medesimo Gruppo, fatta eccezione per le ipotesi in cui i soggetti apicali o subordinati di quest'ultima abbiano concorso nella commissione del reato, perseguendo un interesse proprio anche della società alla quale appartengono e che dalla commissione del reato tale società abbia tratto un effettivo vantaggio o comunque conseguito una utilità.

In altri termini, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, affinché la controllante/*holding* possa essere ritenuta responsabile per i reati commessi nell'ambito della controllata, occorre che nella consumazione dell'illecito, unitamente al soggetto che agisce per conto della controllata, abbia

<sup>6</sup> così A. De Vivo, *Il professionista e il D.Lgs. 231/01. Il modello esimente tra strumenti operativi e corporate governance*, op. cit.

<sup>7</sup> Amodio, *Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali*, in *Riv. It. Dir. E proc. pen.* 2007, 1289.

<sup>8</sup> In questo senso Cass. Pen., Sez. V, 20 giugno 2011, n. 24583; che, con riferimento alla questione della automatica ascrizione della responsabilità in capo alla società controllante sulla base della appartenenza della controllata al Gruppo parla di: “*inaccettabile automatismo*”

concorso una persona fisica che agisca per conto della *holding* stessa, perseguendo anche l'interesse di quest'ultima e che dalla commissione del reato la *holding* abbia tratto una specifica e concreta utilità o comunque conseguito un concreto vantaggio<sup>9</sup>.

Dunque, in definitiva, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per i reati commessi nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso uno dei reati ricompresi nel catalogo dei c.c. reati-presupposto;
- il reato-presupposto sia stato commesso nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante (c.d. soggetti apicali o c.d. soggetti subordinati) abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto, fornendo un contributo causale rilevante.

Concludendo sul punto, alla luce di tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché una determinata società del Gruppo (sia essa la controllante/*holding* ovvero una società dalla stessa controllata) possa essere ritenuta responsabile ai sensi del D.lgs. 231/01 per i reati commessi all'interno di altra società appartenente al medesimo Gruppo occorre che nella commissione del reato-presupposto concorra una persona fisica che agisca per conto dell'altra società (capogruppo o controllata) e che l'illecito commesso abbia recato una specifica e concreta utilità anche a tale società, dovendosi, in ogni caso, verificare la ricorrenza in concreto dei criteri di imputazione con riferimento a ciascuna delle singole società chiamate a rispondere del reato.

Deve, invece, ritenersi, in ogni caso, esclusa la possibilità di una estensione/propagazione della responsabilità da reato tra più società sulla base della mera appartenenza delle stesse al medesimo Gruppo.

## **2. L'adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi nei gruppi di società.**

Il sistema della responsabilità da reato degli enti delineato dal D.lgs. 231/01 ruota attorno alla adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Da un punto di vista generale, il modello organizzativo può essere definito come l'insieme di protocolli e procedure operative adottate al fine garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali, prevenendo il rischio di commissione di reati nello svolgimento dell'attività di impresa.

Dalla lettura delle disposizioni contenute nel D.lgs. 231/01 si evince che il legislatore ha ricollegato alla adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo diverse funzioni, tra le quali, ai fini che qui interessano, particolare rilevanza assume quella preventiva.

Infatti, la adozione di tali modelli, eliminando le carenze organizzative, può

---

<sup>9</sup> In questo senso Cass. Pen., Sez. V, 20 giugno 2011, n. 24583; conf. Cass. Pen., Sez. V, 29 gennaio 2013; Cass. Pen. Sez. II, 9 dicembre 2016, n. 52316.

costituire, in presenza di determinate condizioni, causa di esclusione della responsabilità, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 7 del decreto.

Con particolare riferimento al fenomeno dei gruppi di imprese, la circostanza in virtù della quale la commissione di un reato da parte di una società del Gruppo può, in alcuni casi, come detto,<sup>10</sup> comportare la propagazione della responsabilità anche in capo ad altre società facenti parte del medesimo Gruppo, pone in evidenza il problema della adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi all'interno dei gruppi di imprese, onde verificare quali siano le soluzioni più auspicabili al fine scongiurare siffatta estensione della responsabilità amministrativa da reato tra le società del gruppo.

In proposito, occorre verificare la possibilità di adottare un c.d. modello di gruppo o se, invece, sia più opportuna la predisposizione e la adozione di modelli organizzativi distinti per ciascuna delle società appartenenti al Gruppo<sup>11</sup>

Invero, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno espresso un giudizio negativo in relazione alla prassi della adozione di un unico modello di gruppo, ritenendo tale soluzione non idonea a prevenire il rischio di commissione dei reati<sup>12</sup>.

È oggi pacifica l'opportunità di adottare modelli organizzativi distinti con riferimento alle singole società del gruppo.

Tale soluzione, infatti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni singola realtà aziendale, appare l'unica realmente idonea a prevenire o quantomeno a ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione dei reati all'interno di ciascuna di esse<sup>13</sup>.

Anche le Linee Guida di Confindustria si soffermano sulla adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi, sottolineando come ogni società del gruppo sia "chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo".

Dunque, ai fini della esclusione della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D.Lgs. 231/01, ciascuna società appartenente al Gruppo sarà tenuta ad adottare ed efficacemente attuare un proprio modello organizzativo, costruito sulla

---

<sup>10</sup> Per una completa disamina del problema della propagazione della responsabilità da reato tra società appartenenti allo stesso gruppo vedi paragrafo precedente.

<sup>11</sup> F. Rossignoli, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo nei gruppi di imprese: Riflessioni a partire dallo studio di due casi aziendali*, Corporate Governance, a cura di S. Fortunato e M. Reboa.

<sup>12</sup> In questo senso, in dottrina cfr., tra gli altri, A. De Nicola, *L'organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali*, Torino, 2015, 89., F. Assumma, *La responsabilità amministrativa degli enti negli enti nei gruppi di imprese*, *Rivista 231*, 2011, 3, 13. In giurisprudenza cfr. G.I.P. Milano, ord. 20.9.2004; Trib. Riesame Milano, ord. 20 dicembre 2004.

<sup>13</sup> Appare inverosimile ipotizzare la adozione di un modello organizzativo idoneo ad eliminare totalmente il rischio di commissione dei reati. Alla luce di tale considerazione, nella prassi si suole affermare che la efficacia ed adeguatezza del modello organizzativo devono essere concretamente valutata alla luce della idoneità dello stesso a ridurre il rischio di commissione dei reati ad un livello minimo; in proposito si parla di "livello di rischio accettabile".

base delle proprie specifiche caratteristiche organizzative, operative, economiche e finanziarie.

In particolare, la adozione da parte di ogni società del Gruppo di un proprio autonomo modello mentre, da un lato, consente di elaborare uno strumento operativo che tenga realmente conto della realtà organizzativa della singola impresa (solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato), dall'altro fornisce una conferma dell'autonomia della singola unità operativa del gruppo, così, riducendo il rischio di una estensione della responsabilità in capo alla controllante.

In sede di concreta predisposizione ed implementazione dei diversi modelli organizzativi, a fronte di alcuni elementi generalmente comuni (quali ad esempio il Codice Etico ed il sistema sanzionatorio adottato) tali modelli dovranno prevedere specifici elementi di differenziazione tra le società del Gruppo, al fine di consentire un reale ed effettivo adeguamento degli stessi alla realtà aziendale di riferimento, soprattutto con riferimento alle attività di mappatura delle aree e delle attività sensibili, alla predisposizione dei protocolli e delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati, nonché alla nomina ed alla composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Dunque, in caso di imprese organizzate in forma di gruppo, ai fini della adozione ed implementazione dei relativi modelli, occorrerà adottare alcuni accorgimenti organizzativi.

In particolare, nel modello organizzativo della società controllate/*holding* occorrerà procedere ad una apposita attività di *risk assesment*, esplicitando anche le attività svolte per le società controllate, definire procedure centralizzate, procedere alla mappatura dei servizi forniti in *outsourcing* alle controllate, definire approcci comuni al fine di garantire la massima coerenza rispetto ai propri indirizzi.

Al contempo, le società controllate dovranno adottare propri modelli organizzativi che, pur tenendo conto dell'indirizzo espresso dalla capogruppo, siano comunque tali da "adattare" i principi ed i valori definiti dalla stessa alla specifica realtà aziendale, salvaguardandone l'autonomia decisionale.

### **3. La nomina ed i rapporti tra gli organismi di vigilanza nei gruppi di società.**

Nel mese di luglio dell'anno 2014, Confindustria ha pubblicato le nuove Linee Guida per la elaborazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs 231/01, aggiornando quelle precedenti emanate nel 2008.

Le vecchie Linee Guida si occupavano in modo pressoché fugace delle problematiche relative alla applicazione del D.lgs. 231/01 nei gruppi di imprese.

Le Nuove Linee Guida prevedono, invece, un nuovo capitolo interamente dedicato ai gruppi di imprese.

In particolare, le nuove Linee Guida si occupano espressamente della problematiche relative alla nomina ed alla composizione dell'Organismo di Vigilanza nei gruppi di società, evidenziando la opportunità che ogni società del Gruppo nomini un proprio Organismo di vigilanza, distinto anche nella scelta dei

singoli componenti.

In definitiva, come evidenziato nelle Linee Guida Confindustria, appare opportuno che ogni società controllata nomini un proprio Organismo di Vigilanza, con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità, essendo questa l'unica soluzione concretamente prospettabile al fine di conservare la autonomia dei poteri di iniziativa e controllo dell'organo e garantirne la continuità di azione<sup>14</sup>.

Occorre precisare che è, in ogni caso, fatta salva la possibilità di attribuire le relative funzioni direttamente all'organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni, così come espressamente previsto dall'art. 6, comma 4 D.lgs 231/01.

Una volta chiarita la opportunità di procedere alla nomina di distinti Organismi di Vigilanza per ogni società appartenente al Gruppo, appare evidente la necessità di assicurare il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo in capo ai diversi organi, soprattutto al fine di ottenere una visione complessiva dei rischi e delle carenze esistenti all'interno del gruppo e, quindi, realizzare in modo unitario e coordinato i relativi interventi correttivi<sup>15</sup>.

Sotto tale profilo, il coordinamento delle attività dei diversi Organismi di Vigilanza consente, da un lato, di prevenire all'interno del gruppo rischi già verificatisi in capo ad una singola società e, dall'altro, di sfruttare le specifiche competenze presenti all'interno dei singoli organi per approntare un programma preventivo comune.

Con riferimento alle modalità attraverso le quali deve essere concretamente realizzato il coordinamento, le Linee Guida evidenziano come tra i diversi Organismi di Vigilanza debba intercorrere uno scambio periodico di informazioni reciproche, necessario, come accennato, per avere una visione globale dei rischi e delle carenze esistenti all'interno del gruppo e, quindi, consentire ai singoli organi di predisporre unitariamente gli opportuni interventi correttivi.

In particolare, al fine di assicurare un concreto coordinamento tra i diversi Organismi di Vigilanza, occorrerà in primo luogo procedere alla regolamentazione degli scambi di comunicazione, mediante la previsione e l'attuazione di reciproci flussi informativi (sia da parte dell'Odv della *holding* verso l'Odv delle controllate che viceversa) volti alla trasmissione delle informazioni relative, ad esempio, alle verifiche pianificate ed effettuate, alle relazioni svolte dai singoli Organismi di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ovvero alle iniziative intraprese dalla capogruppo in materia di responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs. 231/01.

Inoltre, al fine di garantire la effettività del coordinamento tra i diversi organi, sarà opportuno prevedere la programmazione di riunioni periodiche congiunte, finalizzate a stabilire gli indirizzi comuni rispetto alle attività di vigilanza da intraprendere, nonché all'approfondimento di tematiche di interesse trasversale

---

<sup>14</sup> Cfr. Linee Guida Confindustria 2014, pag. 75.

<sup>15</sup> C. Piergallini, in AA.VV., *reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, op. cit., pp. 176 e ss.



all'interno del Gruppo<sup>16</sup>.

Infine, le Linee Guida evidenziano che, ai fini della attuazione di un efficace scambio di informazioni, può apparire utile anche la creazione di ulteriori canali di contatto, quali la creazione di una apposita *repository* al fine di raccogliere gli aggiornamenti dei modelli delle singole società ed altra documentazione informativa di interesse.

A conclusione della nostra esposizione, appare opportuno analizzare le modalità con le quali si atteggiavano i rapporti tra gli Organismi di Vigilanza delle singole società del Gruppo ed in particolare se all'Organismo di Vigilanza della capogruppo spettava una posizione "privilegiata" rispetto agli Organismi di Vigilanza delle controllate.

Tale soluzione è da escludersi sulla scorta di quanto previsto dalle Nuove Linee Guida Confindustria, dalle quali si evince come tali rapporti debbano informarsi ad un criterio di pariteticità tra gli Organismi di Vigilanza, evitando di prevedere poteri di ingerenza dell'Organismo di Vigilanza della capogruppo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle società controllate, proprio al fine di non pregiudicare i caratteri di autonomia ed indipendenza di questi ultimi.<sup>17</sup>

Tuttavia, nell'ambito dei rapporti con le società controllate permangono in capo all'Organismo di Vigilanza della capogruppo poteri di natura propulsiva -essendo quest'ultimo a dover definire gli indirizzi comuni rispetto alle attività di vigilanza da svolgere – che si concretano, ad esempio, nel potere di sollecitare le controllate ad adottare un proprio modello organizzativo ed a nominare un proprio Organismo di Vigilanza, comunicare alle società controllate ed ai relativi Organismi di Vigilanza alcune *best practices* da osservare in tema di responsabilità ex D.lgs. 231/01, sollecitare le controllate ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui al decreto adottando una politica coerente con quella stabilita dalla capogruppo.

#### **4. La responsabilità da reato e modelli organizzativi nei gruppi transnazionali. Cenni.**

Le Linee Guida si soffermano anche sulle peculiarità del fenomeno dei gruppi transnazionali, gruppi che proprio per la dimensione extra-territoriale presentano "profili specifici di potenziale pericolosità in termini di criminalità economica"<sup>18</sup>, quali la dispersione geografica delle attività, il decentramento decisionale, la crescente complessità delle operazioni economiche, l' difficoltà nel perseguire i reati ed individuare i responsabili.

In proposito è stato osservato che la dimensione transnazionale di tali gruppi, generando crescenti livelli di rischi e di complessità, comporta la necessità di un

<sup>16</sup> Cfr. Linee Guida Confindustria 2014, pag. 78

<sup>17</sup> Cfr. Linee Guida Confindustria 2014, pag. 78

<sup>18</sup> così P. Bastia, in AA.VV., *reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, op. cit., pp. 176 e ss. 197-210.

adeguamento degli strumenti organizzativi aziendali adottati<sup>19</sup>.

In particolare, le difformità esistenti tra le normative appartenenti ai diversi ordinamenti rendono notevolmente complesso il problema dell'adeguamento della struttura organizzativa delle società alle prescrizioni di cui al D.lgs. 231/01, sicché appare opportuno procedere alla definizione di *compliance programs* integrati.

A tal fine è auspicabile la adozione di idonei modelli organizzativi su scala transnazionale, che tengano conto della particolarità e della specificità delle caratteristiche di tali Gruppi<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> P. Bastia, in AA.VV., *reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, op. cit.

<sup>20</sup> Per una completa ed analitica disamina delle problematiche sottese alla applicazione del D.Lgs. 231/01 nei gruppi transnazionali ed in particolare alla adozione dei modelli organizzativi cfr. P. Bastia, in AA.VV., *reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, op. cit., pp. 176 e ss. 197-210.